

# Rapporto

numero

**6075 R**

data

18 giugno 2009

Dipartimento

**ISTITUZIONI**

Concerne

## **della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio 21 maggio 2008 concernente l'introduzione della facoltà di domandare la revoca del municipio**

### **1. INTRODUZIONE**

Nel disegno governativo 20 dicembre 1994 di revisione totale della Costituzione cantonale (vedi messaggio n. 4341) si proponeva di confermare l'istituto della revoca del Consiglio di Stato e di introdurre, tra diverse varianti, anche quello della revoca del Municipio. Questa seconda e nuova facoltà venne bocciata sia a livello commissionale che parlamentare.

Con un'iniziativa parlamentare generica del 23 gennaio 2006, il deputato Alex Pedrazzini e cofirmatari hanno riproposto l'idea di prevedere la facoltà della revoca e del rinnovo anticipato del Municipio, ritenendo la cosa di interesse attuale e conforme al nostro ordinamento istituzionale. In data 26 febbraio 2007 il Gran Consiglio ha approvato, senza discussione, con 62 voti favorevoli e un'astensione, l'iniziativa generica invitando il Consiglio di Stato a presentare un progetto normativo elaborato.

Nel rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici del 29 gennaio 2007 i commissari non ravvisavano impedimenti a che un meccanismo riconosciuto adeguato per l'Esecutivo cantonale, ancorché mai usato, possa essere previsto per il livello inferiore.

Con messaggio n. 6075 del 21 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha presentato il progetto normativo elaborato, consistente in una modifica della Costituzione cantonale e della legge sull'esercizio dei diritti politici. Non condividendo l'iniziativa, il Governo ha altresì proposto di respingerla.

### **2. L'INIZIATIVA GENERICA**

Gli iniziativaisti, rilevando che la Costituzione attuale prevede solo la possibilità della revoca del Governo e non quella del Municipio, ritengono opportuno inserire analogo istituto anche per l'esecutivo comunale. In sintesi, questa misura eccezionale dovrebbe permettere, a loro avviso, di sbloccare situazioni di stallo, emerse in alcune occasioni, legate a dinamiche interne all'esecutivo o a tensioni insanabili tra esecutivo e legislativo che paralizzerebbero di fatto l'attività di chi porta la responsabilità di gran parte del buon funzionamento della cosa pubblica. In conclusione, ritengono tuttora valida la proposta di variante formulata con il messaggio n. 4341 citato (all'epoca poi caduta) e le motivazioni che ne erano alla base.

### 3. IL TESTO CONFORME E LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Quale testo conforme all'iniziativa generica, il Consiglio di Stato propone di introdurre un nuovo cpv. 3 all'art. 18 della Costituzione, disposto che concerne l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale. Inoltre propone un nuovo titolo IXa della legge sull'esercizio dei diritti politici concernente la revoca del Municipio. I nuovi art. 158a - 158e LEDP disciplinano, nel dettaglio, la presentazione della domanda e i suoi requisiti, la votazione, l'elezione del nuovo Municipio e l'assunzione della carica.

Il Consiglio di Stato è contrario all'iniziativa e pertanto sia a un nuovo articolo costituzionale sia a un relativo adeguamento legislativo di applicazione, essenzialmente in ragione degli strumenti già previsti dalla legislazione organica comunale in materia di vigilanza sui comuni (art. 194 segg. LOC). Queste disposizioni attribuiscono al Governo la competenza di intervenire d'ufficio per cattiva amministrazione e/o inadempienza dell'organo comunale. Queste misure contemplano anche la facoltà di infliggere ai membri del Municipio sanzioni disciplinari che possono sfociare in una destituzione. Il Consiglio di Stato esprime infine scetticismo sul fatto che sia sufficiente un rinnovo anticipato del Municipio per superare gravi difficoltà nella sua attività.

### 4. L'ESAME DELLA COMMISSIONE

Dopo attenta analisi e sentito il parere dell'iniziativista, la Commissione ha maturato le seguenti considerazioni:

- a. ritiene opportuno l'inserimento nel nostro ordinamento della facoltà di domandare la revoca del Municipio e questo in consonanza con la decisione parlamentare del 26 febbraio 2007 che approvava la citata iniziativa generica 23 gennaio 2006 di Alex Pedrazzini e pertanto di proporre la necessaria modifica della Costituzione cantonale nella forma di cui si dirà nel seguito;
- b. non giudica pertanto superfluo questo strumento e reputa criticabile il parere del Consiglio di Stato secondo cui durante e dopo la procedura di revoca "si rischia di paralizzare l'attività dell'Esecutivo". Per analogia, se così fosse, nemmeno si giustificerebbe la possibilità di una revoca dell'Esecutivo cantonale, invece da sempre prevista dalla Costituzione cantonale;
- c. considera nemmeno fondato il rischio di un'eventuale ridondanza con gli strumenti "coercitivi", ancorché raramente impugnati, a disposizione dell'Autorità di vigilanza dei Comuni: se questa è chiamata ad intervenire per casi gravi, penali e di inadempienza, la novità oggetto del presente rapporto è uno strumento popolare di tutt'altra valenza (che risponde ad altri tipi di paralisi o lacune);
- d. rileva, d'altro canto, che l'istituto della revoca non può entrare in considerazione contro un singolo Municipale o il Sindaco. Per questo, esistono già altri strumenti di competenza governativa, che derivano dal potere di vigilanza e di intervento sull'ente locale (vedi in particolare gli art. 197 - 199 LOC);
- e. osserva che la novità della revoca popolare dell'Esecutivo comunale non è un "unicum" ticinese, essendo tale principio già previsto dai disposti costituzionali di altri Cantoni;
- f. riconosce la necessità di coordinare tale novità legislativa con le modifiche della legge organica comunale conseguenti all'approvazione del controprogetto all'iniziativa popolare 17 settembre 2007 "per diritti agevolati e flessibili nei Comuni" (nata dopo la bocciatura dell'11 marzo 2007 dell'iniziativa "Più potere al popolo"). La Commissione

ritiene comunque che, su una scena locale spesso esasperata, con diritti comunali agevolati si rischia l'abuso della richiesta di revoca dei Municipi. Il tema di una maggiore accessibilità ai diritti civici andrà poi soppesato con la crescita dei corpi elettorali comunali sempre più aggregati.

Su quest'ultimo punto la Commissione ritiene che la richiesta di revoca del Municipio, quale misura eccezionale e gravosa per le sue conseguenze, debba essere subordinata a condizioni particolari per il suo esercizio: ciò giustifica la richiesta di un numero maggiore di firme rispetto agli usuali parametri vigenti per l'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa comunale.

Nello specifico, allineandosi al testo governativo, la Commissione propone di adottare un sistema proporzionale alla revoca del Governo, adattato alla realtà comunale: essa ritiene adeguata l'adesione alla domanda di revoca da parte di almeno il 30% dei cittadini aventi diritto di voto, che si manifestano tramite una lista di firme che sottoscrivono il testo di tale domanda (che non presuppone particolari motivazioni).

Considerata la delicatezza del tema che presuppone una consultazione popolare, la Commissione propone al Parlamento di limitarsi ora ad ancorare nella Costituzione tale principio con le modifiche necessarie della stessa, ritenuto che gli opportuni adeguamenti a livello legislativo verranno proposti dal Governo in un secondo tempo.

## 5. CONCLUSIONI

Per i motivi suesposti e coerentemente al principio già adottato da questo Parlamento, la Commissione, reputando opportuno creare un effettivo parallelismo con la revoca del Governo, propone quanto segue:

1. di inserire il principio della revoca del Municipio nel Titolo VI della Costituzione cantonale con un nuovo art. 44a (marginale: "Revoca del Municipio"), anziché, come proposto dal Governo (v. allegato al messaggio n. 6075, nel Capitolo IV), con l'aggiunta di un cpv. 3 all'art. 18 (marginale: "3. elezione");
2. di inoltre modificare il testo del cpv. 2 dell'art. 28 (marginale: "2. diritto di voto") e dell'art. 45 (marginale: "Norme di applicazione") con l'aggiunta e di revoca del Municipio nonché quello dell'art. 46 (marginale: "Votazione") con l'aggiunta di un nuovo cpv. 3 del seguente tenore: La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda. Evidentemente del Capitolo VI va di conseguenza modificato il titolo;
3. di rimandare alla legge le norme di applicazione che il Governo riterrà necessarie.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Giorgio Krüsi, relatore

Bacchetta-Cattori - Bonoli (con riserva) - Cavalli -

Corti - Garobbio - Giudici - Jelmini - Mellini - Pedrazzini -

Ramsauer - Viscardi

Progetto di

## **Modifica parziale della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 21 maggio 2008 n. 6075 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 18 giugno 2009 n. 6075R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

**d e c r e t a :**

**I.**

La Costituzione del 14 dicembre 1997 della Repubblica e Cantone Ticino è modificata come segue:

### **Art. 28 - 2. diritto di voto** (*modifica*)

<sup>2</sup>Esso comprende il diritto di sottoscrivere le domande di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio.

### **TITOLO VI** (*modifica*)

#### **Elezioni, iniziativa popolare, referendum e revoca**

### **Art. 44a - Revoca del Municipio** (*nuovo*)

<sup>1</sup>I cittadini del Comune aventi diritto di voto possono presentare al Consiglio di Stato la domanda di revoca del Municipio.

<sup>2</sup>La domanda di revoca non può essere depositata né nel primo né nell'ultimo anno della legislatura.

<sup>3</sup>La domanda di revoca del Municipio deve raccogliere l'adesione di almeno il 30% dei cittadini aventi diritto di voto, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'albo comunale.

### **Art. 45 - Norme di applicazione** (*modifica*)

La legge stabilisce le norme di applicazione in materia di votazioni ed elezioni, di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio.

### **Art. 46 - votazione** (*nuovo cpv. 3*)

<sup>3</sup>La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.

## **II.**

La presente modifica parziale della Costituzione cantonale, se accolta in votazione popolare, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.